

In diretta con Vincenzo Cuzzola



10 luglio 2020

''Il Bilancio di Previsione e la salvaguardia degli equilibri –effetti Covid-19''

> Relatore Vincenzo Cuzzola

ASMEL Associazione
per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli
Enti Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

LE NOVITÀ PER IL 2020

LEGGE DI BILANCIO

Legge 27 dicembre 2019 n. 160

DECRETO FISCALE

Decreto Legge n. 124/2019

DECRETO MILLEPROROGHE

Decreto Legge n. 162/2019

DECRETO CURA ITALIA

Decreto Legge 18/2020

DECRETO RILANCIO

Decreto Legge n.34/2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Decreto Legge n. 76/2020

"LEGGE DI BILANCIO 2020"

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ commi 79 - 80

Aliquota di calcolo del 90% per il biennio 2020-2021

(anziché del 95% per il 2020 e del 100% per il 2021)

per i Comuni che hanno rispettato gli indicatori di pagamento per come previsto dal comma 859 lett. a) e b) della Legge

Bilancio 2019

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ comma 79

Condizioni per applicare l'accantonamento al 90%

riferimento Legge di Bilancio 2019 – comma 859 lett. a:

- riduzione del 10% del debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio precedente

riferimento Legge di Bilancio 2019 – comma 859 lett. b:

rispetto indice tempestività pagamenti (D. Lgs. n. 231/2002, art. 4)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ comma 80

Nel corso degli esercizi 2020-2021-2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, previo parere dell'organo di revisione, è possibile ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (COMMA 555)

Per il triennio <u>2020-2022</u>

l'anticipazione di tesoreria massima sarà pari ai **5/12** (anziché i 3/12 previsti dall'art. 222 comma 1 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai <u>primi tre titoli di entrata</u> del bilancio

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (COMMA 557)

Con un prossimo decreto MEF, da adottare entro il28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche

UNIFICAZIONE IMU/TASI (COMMI 738-783)

Si prevede l'unificazione di IMU e TASI; la nuova imposta:

- ha l'aliquota di base pari a 0,86%,
- sarà possibile un aumento di massimo 2.

Tra le altre principali innovazioni:

- riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali;

SALVAGUARDIA AGGIORNAMENTO INDENNITÀ DEI SINDACI (COMMA 552)

È vietato applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008

Restano validi gli incrementi precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data

FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (COMMI 854-855)

Rinvio al 2021 del fondo di garanzia dei debiti commerciali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- introduzione anche per gli enti locali dell'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia con quanto già previsto per le entrate erariali (c.d. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- per gli enti locali l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- sono precisati i termini per l'adempimento al fine di chiarire che, per le entrate patrimoniali, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto di riscossione;

"DECRETO FISCALE" Decreto Legge n. 124/2019

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

TEFA (art. 38 bis)

Modifica dell'art. 19, co. 7, del d.lgs. n. 504/1992, razionalizzando il percorso di acquisizione delle somme:

- l'esplicitazione delle Città metropolitane tra i beneficiari del TEFA (lett. a);
- l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporare, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

TEFA (art. 38 bis)

Il tributo dovuto alla Provincia/Città metropolitana è pari al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio RSU, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione, entro il 28 febbraio 2020;

Bisognerà attendere un decreto del MEF entro il 31 maggio 2020 sulle di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.

FUSIONI DI COMUNI (art. 42)

- previsti altri 30 milioni di euro per il 2019 per incentivare le fusioni di Comuni (a seguito dell'insufficienza registrata nei mesi scorsi per effetto delle ulteriori 27 fusioni intervenute)
- ▶ possibile affidare direttamente la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane spa, anche da parte delle unioni di Comuni o di gruppi di Comuni in convenzione (la norma interviene sulla lettera b, comma 3, dell'art. 9 della legge 158 del 2017, finora riguardante i soli Comuni fino a 5mila abitanti e appare applicabile dalle aggregazioni comunali formate esclusivamente da Comuni delle medesime dimensioni)

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ</u> <u>REGIONALE E LOCALE (art. 46)</u>

I Comuni capoluogo di provincia che registrano un alto numero di presenze turistiche possono applicare l'imposta di soggiorno fino ad un importo massimo di 10 euro per notte, a fronte di un limite attualmente fissato a 5 euro.

La facoltà si applica ai capoluoghi che in base ai dati ISTAT hanno registrato presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ REGIONALE E LOCALE (art. 46)

L'elenco dei Comuni in tali condizioni dovrà essere individuato con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il MEF, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del di fiscale 2019.

Il riferimento per il nuovo limite massimo è quello già applicabile da Roma Capitale per effetto del "contributo di soggiorno" introdotto per la sola capitale da dl 78 del 2010.

ADEGUAMENTO BANCA DATI DI RIFERIMENTO RENDICONTO DI GESTIONI COMUNI (art. 48)

Modificati gli articoli 228 e 243 del TUEL, nonché il comma 142 della legge di bilancio 2019, adeguandoli a quanto previsto dall'art. 1, comma 902, della legge di bilancio 2019: con quest'ultima modifica, infatti, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, è stato disposto l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione della trasmissione delle certificazioni previsionali e di rendiconto al Ministero dell'interno.

Il comma 1 introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e, in particolare:

la lettera a) abroga l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevedeva il raddoppio dell'accantonamento a Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che gli enti saranno tenuti costituire in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002) e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non avessero richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dei commi 849 e seguenti o, pur avendola richiesta, non avessero effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;

- ▶ la lettera b), apporta una precisazione, sostituendo al comma 861, le parole "i tempi di pagamento e ritardo" con "gli indicatori" (n.1);
- ▶ il n. 2 stabilisce che gli indicatori 2019 relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione dell'accantonamento di cui ai commi 862-864, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), come previsto dal comma 861.

- qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;
- ▶ la lettera c) sposta il termine per l'adozione della delibera di formazione del FGDC dal 31 gennaio al 28 febbraio.

Il comma 2 anticipa al 31 gennaio il termine, originariamente fissato al 30 aprile, dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013, per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso ordinativo la data di scadenza della fattura, a partire dal 1.1.2021.

In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere datale data è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

- viene prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;
- abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)

abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010)

- abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni(art. 6, comma 9 del DI 78/2010);

- abrogazione dei limiti delle spese permissioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- ▶ abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

- abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);

▶ abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti -dell'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4e 5 della legge n. 67/1987);

- ▶ abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24 del DI 66/2014)

- facoltatività della contabilità economico-patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL: abolisce il controllo del tesoriere sulla coerenza dei pagamenti con ciascun singolo stanziamento in conto competenza o residui e con il relativo stanziamento i Fondo pluriennale vincolato, oltre ad abolire la documentazione relativa a tali controlli in sede di formazione del conto del tesoriere;

allo scopo di abolire l'applicazione di sanzioni relative ai meri ritardi di invio delle certificazioni del rispetto del saldo di competenza, per il solo 2017, stabilisce al 31 gennaio 2020 un nuovo termine per l'invio nei casi in cui la certificazione stessa debba essere modificata a seguito delle risultanze del rendiconto;

per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del saldo di competenza, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.

TARI (art. 57 bis)

- ▶ fissato al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe, sganciato da quello relativo al bilancio di previsione;
- ▶ la deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recente emanazione della prima direttiva ARERA sui "costi efficienti" del servizio rifiuti, in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020;

TARI (art. 57 bis)

le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare);

- separando il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari, la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo;
- ▶ la norma permette esplicitamente di modificare i piani e le delibere tariffarie eventualmente già deliberati senza l'osservanza dei nuovi criteri ARERA (ovvero che si ritenga di emendare per qualsiasi altro motivo), purché entro il termine del 30 aprile 2020.

accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell'ARERA, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del MEF, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

▶ Gli oneri derivanti dall'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate saranno coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative da inserire nella tariffa

- ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre alle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale, siano estese anche quelle relative al servizio idrico integrato;
- ▶ il bonus idrico viene esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, in tal modo ricomprendendo nel sistema di tutele da garantire alle utenze domestiche più vulnerabili anche gli ulteriori servizi che compongono il servizio idrico integrato;

- accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato, garantendo l'effettiva erogazione a tutti gli aventi diritto;
- ▶ l'ARERA stipulerà un'apposita convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la gestione di tutto il processo relativo ai bonus per forniture centralizzate e agevolazioni a soggetti con caratteristiche di bisogno non identificabili in modo automatizzato.

ORGANO DI REVISIONE (art. 57 ter)

- estrazione a sorte dei revisori dei conti degli enti locali da un elenco provinciale anziché su base regionale;
- ▶ in caso di organo collegiale, il Presidente del collegio dei revisori viene direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti

INDENNITÀ DI CARICA DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (art. 57 quater)

- ▶ l'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti; la copertura è garantita da un contribuito statale (comma 2) pari a 10 mln. anni a decorrere dal 2020;
- è riconosciuta al presidente di Provincia un'indennità di funzione, in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo

"IL DECRETO MILLEPROROGHE"

Decreto Legge n. 162/2019

Art. 4 Comma 3 – quater

A rettifica di un'evidente imprecisione del comma 847 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, l'emendamento approvato prevede che per il 2020, continuino ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, che saranno sostituiti, a partire dal 2021, dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

<u>Art. 18 – bis</u>

Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni

Viene differito al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 e in base alla conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.

<u>ART.38</u> <u>commi 1-3</u>

Fondo liquidità per Enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, gli Enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.1, comma 714, della Legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituito dall'art.1, comma 434, della Legge 11 dicembre 2016, n.232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'Interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'art. 243-ter del citato decreto legislativo n.267 del 2000.

2. L'anticipazione, di cui al comma 1, è assegnata mediante decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del Piano di riequilibrio pluriennale di ciascun Ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.18 del 2019.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

ART.39

Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli Enti locali e delle Regioni

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residui superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di Enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016 – 2018 superiore all'8%, possono presentare al MEF, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 71 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2004, n.311.

<u>Art. 39 – bis</u>

La norma consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali.

ART. 39 – TER

La norma dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivante dal dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti (incostituzionalità del comma 6, art. 2 del dl n. 78 del 2015). La norma dispone che il disavanzo emergente in applicazione della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

Art. 39 – quater

L'articolo introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019.

"LE NOVITÀ DEL DECRETO CURA ITALIA PER GLI ENTI LOCALI"

Decreto Legge n.18/2020

DIFFERIMENTI DI TERMINI AMMINISTRATIVO – CONTABILI (ART.107)

COMMA 1: Si sposta il termine entro cui gli enti locali e i loro organismi strumentali devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile:

- ▶ al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi diversi dalle società destinatari delle norme del d.lgs. 91 del 2011. Conseguentemente per gli enti o organismi pubblici vigilati il termine è differito al 30 settembre 2020;
- ▶ al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi destinatari delle disposizioni del titolo I del d.lgs. 118 del 2011, tra i quali gli enti locali.

Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 maggio 2020, mentre il termine per la definitiva approvazione è rinviato al 30 settembre 2020.

COMMA 2: Si dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 comma 1 del TUEL;

COMMA 3: prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l'adozione dei bilanci di previsione di cui all'art. 31 del d.lgs. 118 del 2011 (altri enti soggetti alla contabilità armonizzata);

COMMA 4: il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo viene differito al 30 giugno 2020. Tale termine specifico, eccezionalmente non associato all'approvazione del bilancio di previsione, era stato fissato al 30 aprile dal comma 683-bis della legge di stabilità 2014 (per effetto di modifica ex "DI fiscale 2019", n.124/19).

COMMA 5: i comuni, in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti, possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l'approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019. Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito);

COMMA 6: proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione del DUP all'organo consiliare;

COMMA 7: Si dispone il differimento al 30 giugno 2020 dei termini relativi alle procedure di dissesto e "predissesto".

Si tratta in particolare di :

- deliberazione dello stato di dissesto (art. 246 co.2 TUEL);
- deliberazione di attivazione delle entrate proprie (art. 251 co. 1 TUEL);
- presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 co.1 TUEL);
- presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261 co.4 del TUEL);
- deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (art. 264, co.1 TUEL);
- delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, co.5, TUEL);
- l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater commi 1, 2 e 5 TUEL);

COMMA 8: si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'intimazione all'ente inadempiente di deliberare di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art. 264 co.2 TUEL).

COMMA 9: differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilita finanziaria degli enti locali sciolti per mafia (art. 243-quinquies co.1 TUEL).

COMMA 10: dalla data di entrata in vigore del presente decreto (18 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2020 sono differiti i seguenti termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali:

- da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente (art. 141, co. 7);
- da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, il prefetto invia al Ministro dell'interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 143, co. 3);
- da 90 a 180 giorni il termine per il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143, co. 4);
- da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (art. 143, co. 12).

Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109)

Si dispongono deroghe all'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali.

COMMA 1: si riferisce alle Regioni e alle Province autonome.

COMMA 2: dispone, per il solo esercizio finanziario 2020:

- le spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi di fatto quali interventi a carattere non permanente, quindi finanziabili anche mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità da garantire sia alla copertura dei debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- b) al finanziamento delle spese correnti in questione potranno concorrere anche i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, escluse quelle destinate espressamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive (art.31, c. 4-bis del DPR 380/2001).

Rinvio questionari Sose province e città metropolitane (art. 110)

Si fissa un termine di 180 giorni, in luogo dei 60 previsti dal decreto direttoriale MEF del 4 marzo 2020, per la compilazione del questionario FP20U per il calcolo dei fabbisogni standard.

- Per le Province e le Città metropolitane il termine di adempienza è posticipato al 31 agosto 2020;
- Per i Comuni, invece, è posticipato al 27 maggio 2020.

Sospensione quota capitale mutui enti locali (art. 112)

COMMA 1: consente di rinviare, per il 2020, il pagamento della quota capitale delle rate dei cc.dd. «mutui MEF» non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate.

COMMA 2: vincola l'utilizzo dei risparmi agli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Per l'efficacia della norma deve essere ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente.

COMMA 3: Il dispositivo non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114)

Viene istituita una dotazione di 80 milioni di euro presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2020, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. 75 milioni sono destinati ai Comuni, i restanti 5 a Province e Città Metropolitane.

Straordinari della Polizia locale (art. 115)

Per l'anno 2020, il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

È istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale.

Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane (art. 73)

I consigli dei comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale (di cui all'articolo 97 del TUEL), nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

"Il Decreto Rilancio: le misure per gli Enti locali"

Decreto Legge n. 34/2020

Art. 106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 Con D.M Interno di concerto con il MEF sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le Funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio che ha il compito monitorare gli Effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

<u>Un acconto, pari al 30%</u> sarà erogato in tempi in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi. L' acconto sarà parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, come risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019. L' accordo tra Anci, Upi e Governo, trasposto nella Norma del dl Rilancio prevede poi un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite.

Art.107 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.110 Rinvio termini bilancio consolidato

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

Art.113

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

NOTA

Si tratta di una semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui (sospensione quota capitale) contratti dai comuni con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. In caso di esercizio provvisorio (qualora gli enti non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione slittato al 31 luglio a causa dell'emergenza Covid) gli enti potranno aderire all' operazione con la semplice delibera di giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Non servirà quindi convocare il consiglio comunale.

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

1.È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12,000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di Cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di Previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di Regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.

La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

- 7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e Disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



Vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020 che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione. Attualmente infatti il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è fissato al 30 giugno mentre per l'IMU il termine era stato prorogato fino a giugno.

Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolò di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza Di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

- 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Decreto Legge n. 76/2020

ART.17 Stabilità finanziaria per gli Enti locali

Comma 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243 -bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Comma 2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243 –quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

Comma 3. Il comma 7 dell'articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.

Comma 4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 850 è abrogato;
- b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso.

QUESITI

1. Abbiamo approvato il bilancio di previsione 2020-2022 in data 18/06/2020, più che un assestamento faremmo una (quasi ordinaria) variazione al bilancio: è corretto farla di giunta?? L'adempimento di assestamento può dirsi assolto??

No, bisogna passare dal Consiglio Comunale. Il TUEL prevede espressamente l'intervento del Consiglio Comunale sia nella fase di salvaguardia degli equilibri che in fase di assestamento generale.

2. Codifica di bilancio della nuova anticipazione di liquidità D.L. 34/2020 e come si riflette sull'equilibrio di bilancio.

Va contabilizzata sulla base del paragrafo 3.20 bis dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 così come tutte le altre anticipazioni di liquidità.

Alla fine dell'anno la spesa imputata tra i fondi confluirà nel risultato di amministrazione accantonato.

3. Il mio comune ha approvato il bilancio prima dell'abrogazione del comma 779 della I. 160/2019. È ancora possibile approvare aliquote e regolamento della nuova IMU separatamente dal bilancio?

Si è necessario.

5. Minori entrate correnti e ristoro delle stesse con i trasferimenti statali di cui al DL 34/2020 con particolare riferimento al riparto di cui all'art. 106 - commento nota MEF del 15.07.2020 e quantificazione taglio entrate IMU-TASI e ADD.LE COM 2020.

Va effettuata una variazione compensativa: si accerta la maggiore entrata e come contropartita si riducono le entrate.

6. Prima dell'approvazione del bilancio di previsione, siamo nelle condizioni di poter approvare il piano finanziario per il 2020. Lo possiamo adottare?

Si certo.





CONTABILITÀ TRIBUTI PER GLI ENTI LOCALI



Ciclo di seminari ONLINE GRATUITI



Vincenzo Cuzzola

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali www.asmel.eu 800165654

webinar@asmel.eu